

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1911 del 12/04/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione relativa l'occupazione di aree del demanio idrico mediante occupazione complessiva di mq 11.593,00 dell'ex alveo del fosso di Pondo, del fosso del Poggiolo e del fiume Bidente su cui insiste la discarica di Civitella di Romagna e relativa pista di accesso, in loc.tà Gualdo nel Comune di Civitella di Romagna (Fc)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1922 del 07/04/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno dodici APRILE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l' art 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico,
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003, n.350, "Approvazione del Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. n.13/2015".

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia Romagna n. 5914 del 07/06/2010 con la quale è stata rilasciata per 6 anni a Herambiente S.R.L. - CF 02175430392, con sede in viale Carlo Berti Pichat n. 2/4,

40127 Comune di Bologna (BO), la concessione relativa ad all' occupazione complessiva di **mq. 11.593,00** dell'ex alveo del **fosso di Pondo, del fosso del Poggiolo** e del **fiume Bidente** su cui insiste la discarica di Civitella di Romagna e relativa pista di accesso, in lot.tà Gualdo nel Comune di Civitella di Romagna (Fc) (pratica n. FC07T0096) come qui di seguito ripartita:

- **mq. 1.419,00** di superficie per occupazione di spazio acqueo del rio Pondo e del Poggiolo (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8) così come riportato nelle tavole planimetriche (stralcio catastale in scala 1:2.000 del rilievo planimetrico generale)
- **mq. 8.921,00** di superficie per occupazione di spazio acqueo del fiume Bidente (B1, B2, B3)per pista di accesso alla discarica così come riportato nelle tavole planimetriche (stralcio catastale in scala 1:2.000 del rilievo planimetrico generale)
- **mq. 1.108,00** di superficie per occupazione di spazio acqueo dell'ex rio Pondo uso discarica, così come riportato nelle tavole planimetriche (stralcio catastale in scala 1:2.000 del rilievo planimetrico generale)
- **m. 50.50** per **n. 4** attraversamenti, (E1, E2, E3, E4)così come riportato nelle tavole planimetriche (tavola in scala 1:100 particolari attraversamenti rio Pondo e fosso del Poggiolo)

VISTE le precedenti autorizzazioni idrauliche rilasciate dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Forli' ora Servizio Tecnico di Bacino Romagna con atto prot . n.12932/S09 in data 23/08/1996 e atto prot. n.16512/S09 in data 06/12/1999 relativi all'esecuzione di opere d'arte di tombamento del corso d'acqua denominato fosso Pondo e occupazioni di terreno demaniale del fiume Bidente;

VISTA la precedente autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Forli' ora Servizio Tecnico di Bacino Romagna con atto prot. n. 4638/S09 in data 11/06/2001 relativa a opere d'arte per tombamento del corso d'acqua denominato fosso del Poggiolo;

VISTA la precedente autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo Risorse Idriche e Forestali di Forli' ora Servizio Tecnico di Bacino Romagna con atto prot. n. 11696/S10 in data 20/08/1998 relativa alla discarica controllata di I° Categoria per R.S.U. e speciali assimilabili posta su l'ex alveo del corso d'acqua fosso Pondo all'immissione del canale deviatore del rio Rovino e del tombino in acciaio localizzato sotto al corpo della discarica stessa;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Specialista di interventi di Difesa del suolo e Gestione Aree demanio idrico della Regione Emilia Romagna n. 5914 del 07/4/2010 con la quale è stata rilasciata per 6 anni a Herambiente S.R.L., la concessione relativa al mantenimento dell'occupazione complessiva di mq 11593,00 dell'ex alveo del Fosso Pondo e del Fiume Bidente su cui insiste la discarica di Civitella di Romagna e relativa pista di accesso;

PRESO ATTO :

- della comunicazione prot. 16816/10 del 26/10/2010 con la quale si comunica la trasformazione della società Herambiente S.R.L. in **Herambiente SPA** senza variazione di partita iva e sede legale;
- che con istanza presentata in data 02/11/2015 assunta a protocollo regionale n. PG/2015/811494 del 04/11/2015, la Società **Herambiente SPA**, CF 02175430392, con sede in viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Comune di Bologna (BO), ha presentato domanda di rinnovo della citata concessione n. n. 5914 del 07/06/2010 senza modifiche all'occupazione relativa (pratica n. FC07T0096/15RN01);

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R. n. 19 del 27/01/2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico PGDG/2017/1114 del 07/02/2017 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì, con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in un'area protetta;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

CONSIDERATO che la richiesta con le modifiche tecniche apportate è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Romagna;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che il rinnovo della concessione relativa che l'occupazione di un'area del demanio idrico mediante occupazione complessiva di **mq. 11.593,00** dell'ex alveo del **fosso di Pondo, del fosso del Poggiolo** e del **fiume Bidente** su cui insiste la discarica di Civitella di Romagna e relativa pista di accesso, in lot.tà Gualdo nel Comune di Civitella di Romagna (Fc) possa essere consentito;
- che il rinnovo sia assentito ad Herambiente Spa società nata da Herambiente Srl precedente concessionaria;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 4658,70;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area

demaniale in data 27/03/2017;

- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 4658,70;

c) l'importo di € 447,44 relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora nulla osti al termine della Concessione;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare alla Società **Herambiente SPA**, CF 02175430392, con sede in viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Comune di Bologna (BO) la concessione, nel rispetto dei diritti dei terzi, relativa l'occupazione di un'area del demanio idrico mediante occupazione complessiva di mq. **11.593,00** dell'ex alveo del **fosso di Pondo, del fosso del Poggiolo** e del **fiume Bidente** su cui insiste la discarica di Civitella di Romagna e relativa pista di accesso, in lot.tà Gualdo nel Comune di Civitella di Romagna (Fc), così come riportato negli elaborati tecnici presenti nel fascicolo depositato agli atti;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
3. di stabilire la scadenza della Concessione al 31/12/2023;
4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
5. di stabilire nella misura di € 4658,70 il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;
6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
7. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento sul conto corrente IT25R0760102400001018766707 intestato a REGIONE EMILIA ROMAGNA STB Romagna;
8. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in € 4658,70 pari all'annualità del canone 2017, dando atto che l'importo relativo alla cauzione della precedente concessione di € 4211,26 è stato integrato per adeguarlo al canone 2017 col versamento di € 447,44. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

9. che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a € 75,00;
10. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n.24;
11. di stabilire che, il presente atto è assoggettato a registrazione nel termine di 20 giorni dall'emanazione del presente atto e che la registrazione è a carico del concessionario;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare, è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
14. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'avv. Donatella Eleonora Bandoli;
15. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;
16. Di precisare inoltre:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
17. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
18. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
19. di notificare il presente atto via PEC al concessionario.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata il rinnovo della concessione da parte dell'Agenda Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore di **Herambiente SPA**, CF 02175430392, con sede in viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Comune di Bologna (BO).
(Pratica n. FC07T0096/15RN01)

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla determinazione n. 5914 del 07/06/2010.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico mediante occupazione complessiva di **mq. 11.593,00** dell'ex alveo del **fosso di Pondo, del fosso del Poggiolo** e del **fiume Bidente** su cui insiste la discarica di Civitella di Romagna e relativa pista di accesso, in loc. Gualdo nel Comune di Civitella di Romagna (Fc) così come individuato negli allegati grafici presenti agli atti di A.R.P.A.E. come di seguito ripartita:

- **mq. 1.419,00** di superficie per occupazione di spazio acqueo del rio Pondo e del Poggiolo (D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8) così come riportato nelle tavole planimetriche (stralcio catastale in scala 1:2.000 del rilievo planimetrico generale)
- **mq. 8.921,00** di superficie per occupazione di spazio acqueo del fiume Bidente (B1, B2, B3) per pista di accesso alla discarica così come riportato nelle tavole planimetriche (stralcio catastale in scala 1:2.000 del rilievo planimetrico generale)
- **mq. 1.108,00** di superficie per occupazione di spazio acqueo dell'ex rio Pondo uso discarica, così come riportato nelle tavole planimetriche (stralcio catastale in scala 1:2.000 del rilievo planimetrico generale)
- **m. 50.50** per **n. 4** attraversamenti, (E1, E2, E3, E4) così come riportato nelle tavole planimetriche (tavola in scala 1:100 particolari attraversamenti rio Pondo e fosso del Poggiolo)

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al 31/12/2023.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere un canone annuo alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.

b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 4658,70

c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale, costituito in € 4211,26 in relazione al rilascio della citata concessione n. 5914 del 07/06/2010, è stato integrato fino alla concorrenza di € 4658,70 col versamento di € 447,44. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell' Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

k. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

DERIVENTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;
2. sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla concessione compresa quindi la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale che il preciso posizionamento dell'area sulla cartografica catastale: quindi il richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali

- rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;
3. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del Richiedente che dovrà provvedere a regimare le acque di scorrimento pertinenti ai fossi coperti dall'impianto di discarica, in modo tale da ricostituire, complessivamente nella zona di intervento, il buon regime delle acque superficiali. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARPAE e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Forlì, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche; tutti i materiali ritrovati sul demanio o derivati dalle operazioni di taglio, qualora il Richiedente abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene, saranno trattati secondo la normativa vigente in materia di rifiuti;
 4. in ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno, periodo in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante; eventuali tagli alla vegetazione potrebbero essere effettuati nel periodo tardo autunnale ed invernale (DGR n. 3939/1994): in tal caso è ammesso, previa autorizzazione, il taglio (anche selettivo in ragione massima del 30%) degli esemplari presenti con preferenza per le piante in cattivo stato vegetativo e di equilibrio e le specie alloctone quali robinia, ailanto, pioppi e salici;
 5. il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;
 6. Sono soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta i soli lavori necessari a mantenere la sezione idraulica degli attraversamenti libera e pulita da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque, di manutenzione ordinaria delle opere realizzate e di pulizia dei tratti interessati dagli stessi attraversamenti. In particolare dovranno essere rimossi, dalle strutture che insistono in alveo, tronchi e ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua;
 7. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo; l'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale; i lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;
 8. il Richiedente è consapevole che parte della strada di accesso all'impianto di discarica, lungo il corso del fiume Bidente, rientra nella perimetrazione di area soggette ad esondazione e che parte della stessa strada lambisce e attraversa in più punti il fosso di Pondo e in un punto il Rio Poggiolo, in tal modo la strada, nel suo

- complesso, è esposta a potenziali danni derivanti da possibili eventi idraulici avversi. Il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi da alluvione anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
9. il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune: in tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico e firmata dal Richiedente; in particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento, che è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo-Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale; le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;
 10. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
 11. in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - Sede di Forlì, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo; in particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio;
 12. l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'ente e una copia del presente atto sarà trasmessa agli aventi titolo territorialmente competenti per i compiti d'istituto.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Per accettazione:

Herambiente SPA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.